

Tribunale di Piacenza :sentenza 14 maggio 2013 Proc 3853/2011 RGC

Giurisdizione competenza – Compravendite internazionale di merci – Individuazione della giurisdizione secondo i criteri di collegamento disciplinati dal Reg. CE 44/2001 art 5 lettera b – Criterio fattuale ovvero economico. Criterio del luogo ove i beni avrebbero dovuto essere consegnati – Rilevanza degli Incoterms quali norme pattizie di diritto internazionale riconosciute nella prassi – Espresso richiamo nel contratto di compravendita – Necessità.

Nella compravendita internazionale di merci ai fini della individuazione della giurisdizione secondo i criteri di collegamento disciplinati dal Reg.CE 44/2001 art 5 lettera b trattino opera il criterio fattuale ovvero economico come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e come recepito dalla giurisprudenza di Legittimità;

La previsione del foro speciale di cui all'art 5 lettera b) trattino del Regolamento CE 44/2001 nella parte in cui fa riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, anche al luogo ove i beni avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, rende rilevante gli Incoterms quali norme pattizie di diritto internazionale riconosciute nella prassi, in quanto idonei a modificare il luogo di consegna della merce secondo la volontà dei contraenti che ad esse abbiano fatto riferimento.

Gli Incoterms ai fini dell'individuazione della giurisdizione devono essere espressamente e chiaramente richiamati dalle parti nel contratto di compravendita tra loro concluso in modo inequivoco ed evidenziato.

Non si possono considerare rilevanti a tali fini gli Incoterms (nel caso di specie Ex Works) inseriti solamente da una parte nella propria singola conferma d'ordine, tanto più qualora nel documento di presa in consegna la stessa parte abbia riportato quale forma di resa quella, di differente tenore, del "franco destino".

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8 giugno 2011 la F.I. s.p.a., corrente in Calendasco (PC), dopo aver premesso di vantare un credito di euro 9.565,20 oltre interessi nei confronti di L.V.S., residente in Barcellona, per vendita di cuscinetti di

propria produzione, chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice.

Con provvedimento del 9 giugno 2011 il Tribunale disponeva in conformità; avverso ad esso proponeva rituale opposizione l'ingiunta la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, l'insussistenza del debito a seguito di intervenuta compensazione.

Nel giudizio si costituiva a sua volta la F.I. s.p.a. contestando le argomentazioni di controparte.

Dedotte le prove da entrambe le parti, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ai sensi della previsione di cui all'art 281 sexies c.p.c., con specifico riferimento all'eccezione preliminare articolata da parte attrice, l'udienza del giorno 14 maggio 2013 all'esito della quale dava lettura della sentenza.

Parte convenuta opposta ha chiesto in sede monitoria e, quindi, nel successivo giudizio di opposizione, la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 9.565,20 da lei dovuti, a suo avviso, per non aver onorato il debito insorto a seguito della vendita in suo favore di cuscinetti a sfera prodotti dalla convenuta e ritualmente consegnati presso la sede dell'opponente, in Barcellona, come dalla stessa ammesso.

A fronte di ciò parte attrice ha, preliminarmente, eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'Autorità Giudiziaria spagnola, invocando la previsione di cui al Regolamento CE 44/2001, art 5 punto 1 lettera B) .normativa che, a sua volta, anche la convenuta ha invocato, giungendo, peraltro, a conclusioni di opposto tenore, risultando pacifica tra di loro la circostanza secondo la quale la controversia in esame ha ad oggetto una compravendita di merci con destinazione finale la Spagna, ove effettivamente esse sono state consegnate, essendosi rifiutata l'acquirente di corrispondere l'importo dovuto, avendo eccepito una intervenuta compensazione.

Ciò posto occorre rilevare che indubbiamente nel caso di specie trova applicazione la previsione di cui al Regolamento CE n 44/01 del Consiglio (cd Bruxelles I) entrato in vigore a far tempo dalla data del 1 marzo 2002, il quale, in particolare, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ha introdotto tre distinti

criteri di collegamento : quello del foro generale, di cui all'art 2, quello, in alternativa, del foro speciale, di cui all'art 5, e quello del foro esclusivo, di cui all'art 22.

L'art 2 punto 1, in particolare, prevede che *“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”*, con la conseguenza che foro generale è quello ove il convenuto ha il domicilio ovvero, se persona giuridica, quello ove ha sede l'amministrazione centrale (ex art 60) .

In alternativa, in materia contrattuale, il Regolamento prevede che l'attore possa derogare a tale criterio generale, ai sensi dell'art 5 punto 1, secondo il quale *“la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (lettera a) e, lettera b, “ nel caso della compravendita di beni, il luogo (coincide) con quello situato in uno Stato membro,” in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”*.

Con specifico riferimento all'interpretazione da dare alla previsione di cui all'art 5 lettera b) trattino, così testualmente richiamato, appaiono fondamentali le pronunce della Corte di Giustizia Europea le quali, nel corso del tempo, hanno elaborato dei principi sul punto univoci .

Con decisione del 3 maggio 2007 nella causa C 386/05 *Color Drack* la Corte di Giustizia ha, infatti, precisato come il Regolamento CE 44/01 miri ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale, mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilità e , pertanto, miri a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali. Nella stessa decisione la Corte di Giustizia ha quindi chiarito come, nell'ambito del Regolamento CE, la norma di competenza speciale faccia del luogo della consegna un criterio di collegamento autonomo , tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita e non soltanto a quelle fondate proprio sull'obbligo di consegna. Con riguardo al foro competente, quanto al criterio di collegamento, il legislatore comunitario non ha inteso escludere in generale la possibilità che più fori siano competenti o che detto criterio possa riguardare più luoghi, ma, nel caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato

membro e di domanda relativa a tutte le consegne, ha ribadito come un solo giudice debba essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto, a differenza di quanto disciplinato con la precedente normativa secondo la quale il luogo di esecuzione era determinato per ciascuna delle obbligazioni controverse in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito. Si è così affermato, sempre secondo la decisione richiamata, che la competenza introdotta dall'art 5 si fonda sull'esistenza di un nesso di collegamento stretto tra il contratto ed il Giudice che deve decidere su di esso, in una logica di ottimizzazione del processo, da individuarsi in quello che ha giurisdizione sul luogo nel quale è avvenuta la consegna dato che la disponibilità materiale è considerata l'unica che rileva ai fini dell'individuazione della giurisdizione.

Ed, ancora, con la decisione della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 2010 caso *Car Trim*, nel proc 381/08 si è affermato che l'art 5 punto 1 lettera b) primo trattino, del Reg.CE va inteso nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o dovrebbero essere consegnati in base al contratto, deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni, alla destinazione finale dell'operazione di vendita.

Da ultimo, con altra decisione della Corte di Giustizia Europea del 9 giugno 2011 n 87/10, caso *Electrosteel Europe SA-Edil Centro s.p.a.*, la Corte ha precisato come "al fine di determinare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tener conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, che siano idonee a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciute e sancite dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei

beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita".

Procedendo, quindi, all'esame delle più recenti decisioni della Corte di Cassazione in tema, occorre evidenziare, come sottolineato dalla difesa di parte attrice, che con ordinanza del 5 ottobre 2009 n 21191 la Corte ha mostrato di aver recepito in *toto* la giurisprudenza comunitaria dal momento che ha affermato che "in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il luogo di consegna va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e, come luogo di consegna principale, va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal regolamento CE n 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate in *subiecta materia*, dalla Convenzione di Vienna. L'art 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art 57 nella medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore vanno, pertanto, interpretati nel senso che contengono una *regola iuris* idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione".(in termini anche Cass.sez. Unite, ordinanza, 2 maggio 2012, 6640; e Cass. n 6598 del 2009;).

Una volta così affermata dalla Corte di Legittimità la prevalenza del cosiddetto criterio economico rispetto a quello giuridico, occorre ancora rilevare come la giurisprudenza comunitaria, proprio all'esito dell'analisi del significato della clausola 5 lettera b) richiamata, abbia anche chiarito che il criterio dell'effettività, cioè del luogo di effettiva disponibilità materiale del bene, debba coniugarsi, sempre ai fini dell'individuazione della giurisdizione, con una attenta indagine in ordine al contenuto del contratto, anche con specifico riferimento alla eventuale previsione in

esso contenuta, di clausole pattizie di rilievo non già nazionale ma internazionale, come sono, ad esempio le clausole Incoterms (contrazione di International commercial terms,) volte a identificare una serie di termini utilizzati nel settore delle importazioni e delle esportazioni codificate dalla Camera di Commercio Internazionale, con sede a Parigi, l'ultima revisione della quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 come Incoterms 2010 CCT.

Orbene, poiché dette clausole, distinte in quattro gruppi, E,F,C, e D che prevedono un cumulo e un incremento progressivo delle obbligazioni a carico del venditore, sono considerate norme di tipo pattizio, non obbligatorie, di rilievo internazionale, ed incorporano sinteticamente nel rapporto contrattuale una serie ulteriore di contenuti negoziali predefiniti, delicata questione sottoposta all'esame del Giudice è quella che attiene all'indagine in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita, al fine di verificare la sussistenza o meno in esso di una inequivoca volontà di entrambe le parti, venditore e acquirente, al loro impiego e all'accettazione delle relative implicazioni anche in tema di individuazione della giurisdizione, apparendo, pertanto, necessario che la comune volontà dei contraenti sul punto emerga in modo chiaro e preciso dal testo.

Alla luce dei principi richiamati non vi è dubbio che, qualora, all'esito di una attenta indagine, si possa affermare che una clausola Incoterm è stata concordata tra le parti in modo chiaro ne conseguirà la rilevanza di essa anche come criterio di eventuale collegamento in ordine alla giurisdizione da applicare, secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea (in tema nel senso indicato vedasi Tribunale Padova, 3 maggio 2012 in Giur.It. 2013,135 il quale, peraltro, è giunto a conclusioni di segno negativo sull'assunto secondo il quale la clausola Incoterm CPT carriage paid to customer warehouse oggetto del suo esame, avrebbe disciplinato esclusivamente il riparto dei costi di trasporto e non avrebbe anche mutato il luogo di destinazione finale della merce, pur riconoscendo la rilevanza in astratto, ai fini dell'individuazione della giurisdizione nella compravendita internazionale, alle clausole indicate qualora fatte oggetto di espresso accordo tra le parti; in senso contrario per un disvalore delle clausole Incoterms in generale, ai fini dell'individuazione della giurisdizione vedasi, invece, : Tribunale Novara, 6 giugno

2011 in www.ilcaso.it che ha ritenuto che qualsivoglia clausola Incoterm , dando contenuto all'accezione giuridica del luogo di consegna "non sarebbe comunque idonea ad incidere sulla nozione fattuale che coincide immutabilmente con il luogo di destinazione finale della merce, a prescindere dal luogo in cui il vettore incaricato la prenda in consegna";).

Una volta così valutata la normativa applicabile nel caso di specie, procedendo all'esame delle opposte argomentazioni si rileva che la difesa di parte attrice ha eccepito la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in considerazione della circostanza, documentata in atti, secondo la quale la merce non pagata dall'opponente avrebbe avuto quale luogo di consegna finale la Spagna, città di Barcellona. Da parte sua, invece, la difesa della società convenuta ha argomentato a favore del permanere della giurisdizione italiana in virtù della circostanza secondo la quale, in base all'uso commerciale invalso tra le parti, la s.p.a. avrebbe adempiuto al proprio obbligo di consegna della merce mediante il conferimento dei beni compravenduti al vettore incaricato del trasporto presso la propria sede in Calendasco come attestato dal doc. 1 del fascicolo monitorio.

Nel corso del giudizio , quindi, ha evidenziato come avendo riportato la s.p.a. nella conferma d'ordine in data 26 giugno 2007 (doc 2 e 3 convenuta) l'indicazione secondo la quale la resa della merce sarebbe avvenuta EX WORKS, ne conseguirebbe, di tutta evidenza, l'applicabilità della a giurisdizione italiana, avendo le parti, con tale richiamo, pattuito espressamente la consegna della merce franco fabbrica, a nulla rilevando per una differente conclusione l'ulteriore circostanza secondo la quale, per mero errore materiale del magazziniere, questi, nel documento di presa in consegna della merce (doc 1 fascicolo monitorio), abbia indicato la resa "Franco destino" in contrasto con una resa franco fabbrica come precisato nella conferma d'ordine..

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni svolte dalla difesa della s.p.a. non possano trovare accoglimento.

Se in linea generale, alla luce della normativa comunitaria richiamata nonché della giurisprudenza formatasi in tema, si deve certamente ritenere che le clausole Incoterms possano essere rilevanti al fine dell'individuazione del luogo di esecuzione

dell'obbligazione dedotta in giudizio, ogni qual volta disciplinino non solo il riparto dei costi ma, anche, il luogo di consegna, avendo esse natura pattizia in base agli usi internazionali, occorre, peraltro, considerare come nel caso di specie la clausola ex works apposta nella conferma d'ordine non presenti i requisiti di chiarezza e di univocità richiesti dalla giurisprudenza comunitaria.

Ed, invero, essa appare priva di sufficienti connotati di chiarezza tali da rendere in modo incontrovertibile accertata la comune volontà dei contraenti in ordine ad essa, anche con specifico riguardo all'individuazione della giurisdizione applicabile nel caso concreto. Tale conclusione si impone non appena si consideri come l'indicazione compaia solamente nella conferma d'ordine, costituente atto unilaterale, prodotta dalla convenuta, che, peraltro non ha prodotto l'ordine dell'acquirente sul punto non potendosi da ciò desumere, in assenza di elementi ulteriori, che tale indicazione sia il risultato di una comune sicura volontà sul punto.

Oltre a ciò si deve evidenziare come la stessa indicazione nel documento di consegna della resa "franco destino" sia significativa di una sostanziale mancanza di chiarezza tra le parti in ordine al luogo pattiziamente concordato per la consegna della merce, tanto da essere stati indicati in due atti inerenti la stessa vendita modalità contrapposte di consegna.

Consegue ciò che l'indicazione della clausola ex works appare più espressione di una iniziativa del tutto unilaterale della convenuta piuttosto che il risultato di un comune accordo sul punto apparendo conforme a diritto individuare la giurisdizione, ed il luogo della consegna della merce, come da clausola 5 del Regolamento CE lettera B) in quello di consegna finale della stessa nell'accezione economica data dalla Corte di Cassazione e non in base al contratto sul punto equivoco.

All'esito delle valutazioni esposte, si impone, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da Giudice privo di giurisdizione sul punto, con declinazione della stessa in favore della giurisdizione spagnola, apparendo, per una differente conclusione, del tutto generiche le istanze di prova orale articolate dalla convenuta con specifico riferimento all'individuazione della volontà delle parti a riguardo.

In considerazione della complessità delle questioni di diritto trattate sussistono, comunque, gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P . Q . M .

IL TRIBUNALE DI PIACENZA definitivamente pronunciando così provvede:
in accoglimento dell'opposizione proposta da L. V.S. nei confronti della F.I. s.p.a. in
persona del legale rappresentante pro tempore

DICHIARA

la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore della giurisdizione del
Giudice spagnolo e per l'effetto

DICHIARA

la nullità del decreto ingiuntivo n 841 emesso dal Tribunale di Piacenza il giorno 9
giugno 2011 ;

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali;

Così deciso in Piacenza, il giorno 14 maggio 2013

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Schiaffino